

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 306/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 679 pfi 19/20 adottato nei confronti della società A.S.D. SORA CALCIO 1907 avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. SORA CALCIO 1907, per responsabilità oggettiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Matheus Bispo De Queiros, il quale, in occasione del tesseramento con la società stessa, dichiarava, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva formulata dal Sig. Giovanni Palma in qualità di legale rappresentante della società A.S.D. SORA CALCIO 1907;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SORA CALCIO 1907.
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina